

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.	PAG.	
Congedi:			
PRESIDENTE	904		
Disegni di legge (Discussione e rinvio):			
Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie. (1573)	904		
PRESIDENTE	904		
TOSI, <i>Relatore</i>	904		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Rimborso di una aliquota delle rette di ospedalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o di istituto. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1606)	904		
PRESIDENTE	904		
TOSI, <i>Relatore</i>	904		
Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1611)	905		
PRESIDENTE	905		
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	905		
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
		Elevazione della misura del contributo dovuto alla «Cassa ufficiali» della guardia di finanza e modifica delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1616)	905
		PRESIDENTE	905
		MAROTTA, <i>Relatore</i>	905
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1620)	905
		PRESIDENTE 905, 906, 907, 908, 909, 911, 913	
		SALIZZONI, <i>Relatore</i>	906, 911
		BALDUZZI	906
		VICENTINI	906
		DE PALMA	906, 907
		BAVARO	906, 907, 908, 909, 911
		AMENDOLA PIETRO	906
		SULLO	907, 908
		CONSIGLIO	907
		PIERACCINI	907, 908, 909, 910
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	907, 908, 909, 911
		MAROTTA	908
		RAPELLI	910, 911
		CASTELLI AVOLIO	910, 911, 913
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	913

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1950

La seduta comincia alle 9,30.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pecoraro, Ponti, Chiostergi e Corbino.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie. (1573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.

TOSI, *Relatore*. Prego l'onorevole Presidente di rinviare la discussione di tale disegno di legge, dovendo effettuare maggiori accertamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'esame del disegno di legge s'intende rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Rimborso di una aliquota delle rette di ospedalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rimborso di una aliquota delle rette di ospedalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto.

Invito il relatore onorevole Tosi a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

TOSI, *Relatore*. Il presente disegno di legge è diretto ad eliminare una sperequazione di trattamento fra i militari della Guardia di finanza e i pari grado dell'Arma dei carabinieri, venuta a determinarsi nel periodo dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947. Con riferimento a detta epoca, la direzione generale

della sanità militare aveva limitato il ricovero negli ospedali militari ai soli appartenenti all'esercito, escludendo i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza, i quali, bisognosi di cure ospedaliere, hanno dovuto essere ricoverati in ospedali civili comuni, sostenendo le relative spese nella intera somma prevista per gli stabilimenti sanitari civili, invece che nella minore somma dovuta in base alle disposizioni relative ai militari ricoverati negli ospedali militari.

Cosicché fra il trattamento dei militari della Guardia di finanza ed i pari grado dell'Arma dei carabinieri ne è derivata, come ho già detto, una sperequazione, specialmente nei confronti dei militari della Guardia di finanza il cui ricovero fu determinato da malattie contratte per cause dipendenti dal servizio militare di guerra o da quello d'istituto, nel senso che il militare della Guardia di finanza, ricoverato in un ospedale civile, veniva a pagare 272 lire giornaliere, mentre il carabiniere, nelle stesse condizioni e con lo stesso grado, ricoverato in un ospedale militare veniva a pagare lire 45.

Tutto ciò ebbe come conseguenza quella di incidere sulle disponibilità finanziarie delle suddette guardie le quali erano costrette ad anticipare queste spese di ospedalità. Oggi, riesaminato il problema, si è sentita l'opportunità di tornare a creare una situazione di parità fra le guardie di finanza e i carabinieri.

Infatti, con questo provvedimento, si stabilisce la restituzione della differenza tra la somma pagata in più dalle guardie di finanza e quella che avrebbero dovuto invece pagare se fossero stati ricoverati in un ospedale militare.

A me pare che il provvedimento abbia carattere di equità e di giustizia. Per questa ragione ed anche perché l'ammontare della spesa trova la sua copertura nelle maggiori entrate di cui al disegno di legge già da noi approvato — divenuto ora legge 1° aprile 1950, n. 155 — propongo l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1° gennaio 1945-31 dicem-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1950

bre 1947 siano stati obbligatoriamente ricoverati in luoghi di cura a razione civile per malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto è concesso il rimborso della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni, si farà fronte con l'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950, n. 155.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali.

Invito il relatore, onorevole Balduzzi, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente finanze e tesoro del Senato.

BALDUZZI, *Relatore*. Con l'articolo 2 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, il limite ordinario delle aperture di credito, già fissato in lire 250.000 dall'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato, venne elevato a lire un milione. Successivamente, in dipendenza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, detto limite è stato aumentato di 20 volte. Oggi si ravvisa la necessità di portare questo limite ad un livello più alto date le esigenze inerenti a questo servizio, esigenze che sono elencate nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

Per queste ragioni esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne dò lettura:

In deroga all'articolo 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici è portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Elevazione della misura del contributo dovuto alla «Cassa ufficiali» della guardia di finanza e modifica delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Elevazione della misura del contributo dovuto alla «Cassa ufficiali» della guardia di finanza e modifica delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.

MAROTTA, *Relatore*. Prego l'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione di questo provvedimento, dovendo effettuare ancora alcuni essenziali accertamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'esame del disegno di legge s'intende rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale.

Invito il relatore, onorevole Salizzoni, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1950

Avverto che, ai sensi dell'articolo 28, primo comma, del Regolamento della Camera, l'onorevole Rapelli sostituisce, per l'esame di questo provvedimento, l'onorevole Pecoraro attualmente in congedo.

SALIZZONI, Relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, è già stato approvato dal Senato, e contiene le norme che regolano l'esame di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale. Esaminando il disegno di legge non ho trovato alcunché di rilevante da far presente alla Commissione, e pregherei gli onorevoli colleghi di voler approvare questo disegno di legge, riservandomi, all'articolo 5, di presentare una proposta di modifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«Gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale sono tenuti, nella data da fissarsi per ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

«Le domande di ammissione, scritte di tutto pugno dagli aspiranti e corredate dei documenti indicati dal seguente articolo 3, sono presentate nel termine stabilito nel bando, al procuratore della Repubblica della locale circoscrizione giudiziaria.

«Il procuratore della Repubblica, con decisione definitiva comunicata all'interessato a mezzo del sindaco del comune di residenza, può negare l'ammissione all'esame dell'aspirante».

BALDUZZI. Non vedo il motivo per cui si voglia inserire in questo articolo, il requisito in forza del quale le domande di ammissione debbono essere «scritte di tutto pugno», quando per i candidati è previsto un esame.

VICENTINI. Molto probabilmente questa disposizione si riferisce a norme transitorie che riguardano la sanatoria di posizioni già acquisite, indipendentemente dal titolo di studio. A mio avviso, la dizione potrebbe essere mantenuta.

DE PALMA. Ritengo invece che si potrebbe senz'altro togliere la frase «scritte di tutto pugno dagli aspiranti», in quanto è assolutamente superflua.

BAVARO. Mi permetto di fare osservare ai colleghi che gli ufficiali esattoriali hanno il compito di notificare ai contribuenti i pagamenti da effettuare, le ingiunzioni, le more, per cui devono riempire dei moduli appositi che poi consegnano agli interessati o a chi per loro. È più che giusto che l'amministrazione pretenda che questi ufficiali esattoriali sappiano scrivere in modo chiaro e leggibile, e siano in grado anche di redigere questi moduli.

DE PALMA. Ma, essendoci un esame, ritengo che l'inciso possa essere senz'altro eliminato.

PRESIDENTE. Poiché l'argomento non mi sembra rilevante, sospendiamo l'esame di questo articolo, tanto più che al secondo capoverso, dove si dice che: «Il procuratore della Repubblica, con decisione definitiva comunicata all'interessato a mezzo del sindaco del comune di residenza, può negare l'ammissione all'esame dell'aspirante», si introduce un principio così vasto, per cui, nel caso che un candidato non fosse gradito al procuratore della Repubblica, questi potrebbe negargli l'ammissione all'esame per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale.

DE PALMA. Sarebbe necessario, prima, conoscere i termini del bando di concorso.

BAVARO. Nell'articolo 3 del disegno di legge sono indicate tutte le modalità per partecipare al concorso.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, non mi pare che la disposizione da me letta abbia una dizione sufficientemente chiara.

BAVARO. Evidentemente la disposizione vuol dare la possibilità al procuratore della Repubblica di negare l'ammissione agli esami di idoneità ai candidati che, pure essendo in possesso del certificato penale e del certificato di buona condotta morale e civile, possono, per qualche motivo, non essere ritenuti idonei alle funzioni di ufficiali esattoriali. Ad esempio, può darsi il caso che un sindaco possa comunicare al procuratore della Repubblica tali fatti a carico di un candidato, per i quali, pur non riscontrandosi gli estremi di un vero e proprio reato, possano, sotto un certo profilo, essere considerati come fatti di per sé stessi sufficienti a negare a quel candidato, l'ammissione agli esami di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale.

AMENDOLA PIETRO. Una comunicazione del sindaco al procuratore della Repubblica non può far fede!

BAVARO. Può, però, mettere il procuratore della Repubblica in condizioni di pro-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1950

nunciarsi nei riguardi di un candidato. Spesso è accaduto che ufficiali esattoriali abbiano speculato sulle parcelle non pagate e che si siano arricchiti a spese di contribuenti ignoranti, i quali, forse, hanno pagato interessi non dovuti. Dunque, potrebbero esservi delle incompatibilità di carattere morale che talvolta il sindaco può benissimo conoscere per ragioni della sua carica.

DE PALMA. Comunque, anche a me pare che la questione dovrebbe essere chiarita.

PRESIDENTE. Passiamo, intanto, all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

« A corredo delle domande gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti, stesi su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

1°) copia dell'atto di nascita, da cui risulti che, alla data del bando d'esame, l'aspirante ha compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 40° anno di età, eccezione fatta per gli ex combattenti, i partigiani ed i congedati dalle armi dei Carabinieri e della Guardia di finanza, per i quali il limite massimo è elevato a 50 anni;

2°) certificato di cittadinanza italiana;

3°) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

4°) certificato di buona condotta morale e civile, pure di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

5°) certificato di godimento dei diritti politici, pure di data non anteriore ai tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

6°) certificato di sana costituzione fisica, rilasciata dal medico provinciale o da un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano o da un ufficiale sanitario;

7°) licenza di scuola media inferiore ».

SULLO. Vorrei domandare all'onorevole relatore perché tra i documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande, sia richiesto anche il certificato di godimento dei diritti politici, quando, invece noi assistiamo al fatto che vi sono attualmente professori di università in attività di servizio, i quali non godono dei diritti politici. A me pare questa una cosa assai strana, che cioè si debba richiedere il certificato di godimento dei diritti politici proprio ad una categoria così modesta come quella degli ufficiali esattoriali, e non lo si richieda ad un'altra categoria di funzionari che pure sono in servizio. Noi non possiamo usare due pesi e due mi-

sure diverse in questi casi; a mio avviso si tratta di una questione di giustizia.

CONSIGLIO. Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Sullo sulla questione della richiesta del certificato di godimento dei diritti politici siano state esaurienti, perché quando si richiede il certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore ai tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame, è evidente che si allude alla perdita dei diritti politici non per fatti penali, ma per fatti probabilmente di collaborazione in genere o che riguardano particolari attività fasciste. Mi sembra assurdo, allora, che si mantengano in attività di servizio professori universitari che hanno perduto il godimento dei diritti politici, e si richieda, invece, in modo tassativo, il certificato di tale godimento a coloro che vogliono sostenere l'esame d'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale.

DE PALMA. A mio avviso, la dizione di questo articolo è esatta, perché vi possono essere persone le quali siano state condannate, ma per le quali, tuttavia, la condanna penale non abbia comportato la perdita del godimento dei diritti politici, e dal certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, di conseguenza, non risulti la perdita del godimento dei diritti politici. Viceversa, vi possono essere fatti previsti dalla legge speciale per le sanzioni contro il fascismo, per cui si potrebbe rendere necessaria questa disposizione.

SULLO. Comunque è una disposizione che dovrebbe essere chiarita.

BAVARO. A me non sembra giusto che si possa ammettere che alti gerarchi, pur privati del godimento di diritti politici, siano stati reintegrati nelle loro funzioni, e si chieda, poi, ad una modestissima categoria di cittadini, il possesso dei diritti politici per partecipare agli esami di idoneità ad ufficiale esattoriale.

PIERACCINI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Sullo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Alle argomentazioni dell'onorevole De Palma si potrebbe aggiungere che va distinto il caso del cittadino il quale è già investito di una determinata funzione pubblica (per esempio un professore universitario che, per un fatto di ordine penale o di ordine politico, ha perduto temporaneamente il godimento dei diritti politici, senza, però, che questo fatto sia ritenuto dalla legge così grave da fargli perdere il diritto ad esercitare la sua professione) dal cittadino il quale acceda, per la prima volta, in una pubblica amministrazione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1950

Il requisito del godimento dei diritti politici è richiesto per tutti i cittadini i quali, attraverso pubblico concorso, vogliono adire un impiego nella pubblica amministrazione.

In definitiva, io credo che il caso di un cittadino ex fascista, che ha perso temporaneamente il godimento dei diritti politici e che permane ancora nell'ufficio che gli è stato attribuito, debba essere considerato un fatto eccezionale, in quanto la legge non ha ritenuto di arrivare alla sanzione della perdita del posto. Ma quando un cittadino, per la prima volta, chiede di entrare nella pubblica amministrazione come impiegato di ruolo, insieme agli altri requisiti deve avere anche questo di cui ci stiamo occupando.

In questo senso io credo che debba essere impostata la questione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sullo di presentare l'emendamento annunciato.

SULLO. L'emendamento che propongo è il seguente: sopprimere il quinto punto dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che il regio decreto 9 maggio 1929, n. 1013, prevedeva la presentazione di un certificato di buona condotta morale e politica. Ora, a questo criterio un po' elastico, si è sostituita la nuova dizione che ha attinenza ad un fatto più concreto: la perdita dei diritti politici.

SULLO. In periodo fascista un certificato di buona condotta politica era qualche cosa di concreto.

Se si tratta di diritti politici che sono stati tolti in conseguenza di condanne penali, siamo d'accordo che coloro che sono stati colpiti da questa privazione non debbano avere la possibilità di entrare nell'Amministrazione dello Stato; ma se si tratta di altra specie di privazione di diritti politici non siamo d'accordo. È un problema etico e non politico o giuridico. Se si intende fare la distinzione accennata dall'onorevole Sottosegretario di Stato, sono contrario perché non la ritengo giusta.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. La distinzione è basata sul fatto che il godimento dei diritti politici è un requisito permanente per chiunque voglia entrare nella pubblica amministrazione. Il fatto, invece, che determinati individui, privati temporaneamente (anche questo bisogna sottolinearlo) del godimento dei diritti politici, non siano stati ritenuti tali da dover essere privati anche dell'esercizio effettivo della funzione che oggi esercitano nell'Amministrazione, è un fatto eccezionale.

In sostanza, la differenza è basata tra il confronto di un fatto permanente, obiettivo e generale nella pubblica amministrazione, ed un fatto eccezionale.

MAROTTA. Desidero chiedere all'onorevole Sottosegretario di Stato se per l'ammissione ai pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato si richieda questo requisito. Se ciò fosse e se noi eliminassimo questo comma, stabiliremmo un trattamento di preferenza per questa categoria. Credo si tratti di un problema di carattere generale che non può essere risolto in questa sede.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. L'onorevole Marotta ha certamente udito che il punto da cui ho preso le mosse per la mia argomentazione è questo: che si tratta, cioè, di un requisito generale richiesto per tutti i concorsi ai cittadini che intendono entrare nella pubblica amministrazione.

SULLO. A me pare che un requisito necessario per l'ammissione sia necessario anche per la permanenza. Sicché, col cessare di quel requisito, ne deriverebbe l'obbligo di rompere un determinato rapporto. Se per entrare nella pubblica amministrazione io debbo possedere i diritti politici, ne deriva che devo essere mandato via quando li perdo. Non ritengo — secondo la mia logica — che si possa ad un certo momento dire: per essere ammessi nella pubblica amministrazione occorrono i diritti politici, però quando uno li perde stando nella pubblica amministrazione, rimane al suo posto.

BAVARO. Credo che noi stiamo equivocando. Qui si ritiene che si tratti di esami da sostenere per entrare nell'Amministrazione dello Stato. Si tratta, invece, di una abilitazione alla funzione di ufficiale esattoriale; il che non implica l'entrata in carriera, poiché si viene assunti alle dipendenze di un imprenditore privato per esplicare quella specifica funzione.

PIERACCINI. La norma in esame ha un senso se si riferisce alle disposizioni riguardanti l'epurazione; cioè se noi togliamo questa norma dobbiamo stabilire che coloro che sono nell'Amministrazione ed abbiano perso i diritti politici, se ne debbano andare. Al di fuori di questo problema, che è transitorio, in linea generale, che cosa succede quando si perdono i diritti politici? In caso di cattiva condotta si richiede il certificato di cui al comma quinto dell'articolo 3, oppure, nell'ipotesi di condanne penali, non occorre il punto 5° ma è sufficiente il punto 3° (certificato generale del casellario giudiziale).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1950

All'infuori di queste ipotesi non conosco altre norme per cui si perdono i diritti politici. In questo caso il punto 5°) diventa superfluo, mentre non sarebbe superfluo nel caso specifico delle norme riguardanti l'epurazione.

In tal modo, quindi, il sistema diventa illogico poiché dovremmo mandar via anche gli altri che sono già nella pubblica amministrazione e che non godono dei diritti politici.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se vogliamo impostare la questione sulla necessità del requisito di cui al punto quinto, basterebbe osservare che la certificazione del godimento dei diritti politici non è compito, per esempio, della cancelleria del tribunale nel caso di rilascio del certificato generale del casellario giudiziale, ma è compito precipuo del municipio il quale, anche in caso di condanne penali, deve certificare la perdita dei diritti politici.

Ecco quindi la necessità formale, se vogliamo il richiamo di un certificato *ad hoc*.

PIERACCINI. Puramente formale, però.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lei sa che nel diritto penale la forma ha la sua importanza.

PIERACCINI. Ritengo che quando un candidato non riesca ad ottenere il certificato penale come richiesto dalla legge, non possa partecipare al concorso; quindi il certificato di godimento dei diritti politici non serve a nulla.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rilascio del certificato di godimento dei diritti politici, indipendentemente dal certificato penale, non è di competenza del casellario giudiziale, ma del comune. Si tratta semplicemente di un accertamento amministrativo che concerne i diritti politici.

PIERACCINI. Ma è evidente che, se il candidato non può ottenere il certificato penale come è richiesto dal bando del concorso, la sua partecipazione agli esami viene esclusa.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ripeto, il fatto che il candidato ottenga o non il certificato penale, non ha nulla a che fare con il certificato di godimento dei diritti politici che viene rilasciato dal comune.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione l'articolo 3 fino al punto 5°). Ne do lettura:

«A corredo delle domande gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti, stesi su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

1°) copia dell'atto di nascita, da cui risulti che, alla data del bando d'esame, l'aspi-

rante ha compiuto il 21° e non oltrepassato il 40° anno di età, eccezione fatta per gli ex combattenti, i partigiani ed i congedati dalle armi dei Carabinieri e della Guardia di finanza, per i quali il limite massimo è elevato a 50 anni;

2°) certificato di cittadinanza italiana;

3°) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

4°) certificato di buona condotta morale e civile, pure di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame».

(È approvato).

A questo punto vi è un emendamento soppressivo del punto 5°), proposto dall'onorevole Sullo, e al quale si sono dichiarati contrari il rappresentante del Governo e l'onorevole relatore. Mi pare anche doveroso ricordare la diversa dizione che si è usata nel decreto precedente; in sostanza, nel decreto precedente, si parlava di certificato di buona condotta politica, senza entrare nel merito, qui, invece, si richiede qualcosa di più: un certificato di godimento dei diritti politici.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In aggiunta a quanto ha detto l'onorevole Presidente, avverto che il certificato di godimento dei diritti politici non ha alcuna relazione con il certificato penale. Mi permetto di ricordare che, in occasione della discussione della legge elettorale, si parlò di voto obbligatorio, e si decise che coloro che avessero tralasciato di votare, senza giustificazione, sarebbero incorsi in una sanzione per la quale avrebbero perduto certi diritti di carattere politico-amministrativo. Quindi, la disposizione del disegno di legge è più che giustificata.

BAVARO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione, perché non vorrei che con la suddetta disposizione si introducesse un concetto di discriminazione politica nei riguardi di determinate categorie di cittadini, in base alla quale ad alcuni si richiedesse il godimento dei diritti politici, e ad altri no.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento dell'onorevole Sullo, soppressivo del punto 5°), che dice:

«certificato di godimento dei diritti politici, pure di data non anteriore ai tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame».

(L'emendamento soppressivo è approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1950

Do ora lettura dei punti 6°) e 7°) dello stesso articolo 3:

«6°) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o da un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano o da un ufficiale sanitario;

7°) licenza di scuola media inferiore».

Non essendovi emendamenti, li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge di cui do lettura:

«L'esame è scritto ed orale.»

Il primo consiste nella redazione di un verbale in applicazione delle attribuzioni assegnate all'ufficiale esattoriale dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e nella risoluzione di un problema di aritmetica pratica, compresi il ragguaglio di vecchie misure col sistema metrico decimale e la regola del tre composto.

Il secondo verte sulle seguenti materie:

Nozioni elementari di diritto; nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili; elementi di diritto tributario, con particolare riguardo alle imposte dirette; testo unico di leggi sulla riscossione, regolamento relativo, capitoli normali per la gestione delle esattorie e tabella dei compensi per gli atti esecutivi; nozioni di merceologia e di estimo; aritmetica pratica, nei limiti indicati per l'esame scritto».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'esame dell'articolo 5:

«La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore della Repubblica, presidente; da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente; dal pretore o dal vice pretore del mandamento, nel quale ha luogo l'esame, e da due membri designati, con particolare riguardo alla loro competenza in materia di riscossione delle imposte dirette, uno dall'Associazione nazionale degli esattori e l'altro dal Sindacato nazionale degli ufficiali e messi esattoriali o dalla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette qualora il Sindacato di categoria non abbia rappresentanti nella provincia in cui si svolgono gli esami.

«Il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni e le ore della prova

scritta e di quelle orali, sceglie i temi, preordina e dà, in seno alla Commissione, le direttive opportune per garantire il regolare svolgimento degli esami.

«Per conseguire l'idoneità occorrono almeno sei decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

«Per i lavori della Commissione è sufficiente la presenza di almeno tre membri, purché compreso, in ogni caso, il Presidente».

RAPELLI. Onorevoli colleghi, desidero far presente la situazione sindacale di questa categoria di lavoratori: mentre gli esattori hanno un'unica associazione, gli ufficiali esattoriali, i messi esattoriali e le altre categorie di lavoratori affini hanno più associazioni. Data questa situazione, la scelta del membro che dovrebbe rappresentare le varie associazioni riuscirebbe senz'altro difficoltosa; per questo motivo, io suggerirei di mettere dopo le parole: «Associazione nazionale degli esattori» le parole: «e l'altro dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori esattoriali territorialmente competenti». Ritengo che questa sia l'unica soluzione del problema e il solo modo per impedire contrasti tra le varie associazioni.

Anche all'articolo 6 si dovrà apportare la stessa modifica. È chiaro, altresì, che il presidente della commissione avrà modo di potere scegliere la persona più rappresentativa tra le indicate associazioni sindacali.

PIERACCINI. Si potrebbe anche chiedere che il rappresentante sia scelto dalle stesse organizzazioni sindacali.

RAPELLI. Il diritto di designare i rappresentanti rimane sempre alle organizzazioni sindacali; è compito del Presidente informarsi quale di questi rappresentanti sia il più rappresentativo. La formula che io propongo è già stata sperimentata in varie occasioni.

CASTELLI AVOLIO. Onorevoli colleghi, io non posso fare a meno di constatare una incongruenza in questo articolo; mi trovo per la prima volta di fronte ad una norma che mi sembra modifichi il sistema al quale si sono sempre ispirati i concorsi. Infatti, la norma fondamentale richiede che, in materia di concorsi, i componenti della Commissione siano nominati fin dal momento in cui la commissione regola i lavori del concorso e rivede, riunita, i compiti; richiede altresì che siano, fin dall'inizio, fissati determinati criteri di valutazione, e che, in base a questi criteri, nella sua totalità, senza eccezione alcuna, la commissione decida sull'idoneità dei candidati; non si possono perciò cambiare i membri

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1950

della commissione durante l'espletamento del concorso.

Noi qui vediamo, all'articolo 5, a parte l'emendamento proposto, che la commissione è composta di 5 membri: dal procuratore della Repubblica, presidente, da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, dal pretore e dal vicepretore del mandamento e di due membri designati aventi particolari competenze. Quindi si tratta di una commissione di esami di concorso composta di 5 membri che deve, nella sua totalità, esaminare i lavori scritti e giudicare tutta insieme i candidati. Questa, ripeto, è la norma fondamentale, perché, altrimenti, vi sarebbe una pericolosa diversità di criteri. All'ultimo comma dell'articolo si dice, invece, che per i lavori della commissione è sufficiente la presenza di almeno 3 membri, purché vi sia compreso, in ogni caso, il presidente. Questa disposizione è ahnorme ed io non la comprendo né la giustifico.

Data la necessità di un giudizio univoco di tutti i membri della commissione, che è fondamentale in un pubblico concorso, proponerei la soppressione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Desidererei sapere dal relatore il perché dell'inclusione, in una commissione d'esame chiamata a stabilire se un individuo abbia i requisiti per esercitare una certa funzione, di rappresentanti di associazioni sindacali contrapposte. Ho notato che si tratta di una norma della legge fascista che è stata trasfusa in questa legge, facendo le opportune sostituzioni.

SALIZZONI, *Relatore*. Nella mia esposizione avevo fatto presente che mi riservavo di fare, durante la discussione dell'articolo 5 una osservazione. Non vedo l'opportunità che in una commissione esaminatrice debbano esservi i rappresentanti di associazioni sindacali. Sono pertanto favorevole alla soppressione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Allora, qualora venisse accolta questa proposta, verrebbero a cadere gli emendamenti degli onorevoli Rapelli e Castelli Avolio.

BAVARO. Non vedo la ragione di dover fare un passo indietro rispetto a ciò che è stato già fatto a suo tempo. Ritengo che la rappresentanza di categoria sia opportuna in quanto vi può essere il tentativo, da parte di altri rappresentanti, di inflazionare la categoria, cioè di immettere, per ragioni anche umanitarie o per inframmettenze o raccomandazioni (cosa che si verifica ogni anno quando presso le preture si svolgono gli esami per

l'abilitazione ad agenti per le imposte di consumo), tutti i disoccupati, tutti i falliti della vita, tutti coloro insomma, che non hanno nessun altro mezzo per farsi una posizione. Naturalmente, come dicevo, raccomandazioni e inframmettenze aumentano il numero degli aspiranti a questo incarico. Perciò, io penso che il rappresentante della categoria possa avere una funzione di controllo.

SALIZZONI, *Relatore*. Ma vi è un esame che i candidati devono sostenere.

BAVARO. Penso che sia un errore politico il non ammettere i rappresentanti della categoria. Voterò perché sia mantenuta la rappresentanza di categoria. Si può trovare una formula diversa, ma credo che non si debba togliere ciò che queste categorie avevano ottenuto in altra occasione.

RAPELLI. Proponerei, allora, questo emendamento: dopo le parole « ha luogo l'esame », aggiungere le altre « e da due membri aventi particolare competenza in materia di riscossione delle imposte dirette, scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate », restando naturalmente soppresso il resto del primo comma.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Adottiamo, così, una dizione che è più ampia del testo governativo, nel senso di lasciare la facoltà al presidente di scegliere fra tutti i possibili rappresentanti designati.

CASTELLI AVOLIO. Voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Rapelli perché, quando noi parliamo di due persone particolarmente versate nella materia con l'esclusione di qualsiasi rappresentanza di interessi sindacali, credo che possa essere utile la presenza nella Commissione di queste due persone competenti al fine di integrare le eventuali lacune (è il caso di parlar chiaro) del procuratore della Repubblica, presidente, e degli altri membri, compresi i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria.

Da questo punto di vista, potrebbe essere opportuna la presenza di queste due persone particolarmente versate nella procedura esattoriale, in modo da integrare la composizione complessiva della commissione esaminatrice.

Voterò quindi a favore della proposta dell'onorevole Rapelli.

SALIZZONI, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento del collega Rapelli.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 5 per divisione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1950

Pongo in votazione la prima parte del primo comma sulla quale non vi sono emendamenti:

« La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore della Repubblica, presidente; da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente; dal pretore o dal vicepretore del mandamento, nel quale ha luogo l'esame; ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Rapelli, sostitutivo della rimanente parte del primo comma:

« e da due membri, aventi particolare competenza in materia di riscossione delle imposte dirette, scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione i successivi due commi:

« Il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni e le ore della prova scritta e di quelle orali, sceglie i temi, preordina e dà in seno alla Commissione le direttive opportune per garantire il regolare svolgimento degli esami.

« Per conseguire l'idoneità occorrono almeno sei decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale ».

(*Sono approvati*).

L'onorevole Castelli Avolio propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5:

« Per i lavori della Commissione è sufficiente la presenza di almeno tre membri, purché compreso, in ogni caso, il Presidente ».

Pongo in votazione tale soppressione.

(*E approvata*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Compiuti gli esami, il Presidente della Commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguito l'idoneità un certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, da lui sottoscritto, con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quella orale; comunica altresì all'Intendenza di finanza, che ne dà partecipazione all'Associazione nazionale degli esattori, al Sindacato nazionale ufficiali e messi esattoriali, alla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette ed alla Direzione generale delle imposte dirette, gli elenchi delle persone che hanno conseguita la idoneità ».

A questo articolo vi sono due emendamenti, uno di forma, presentato dall'onorevole Castelli Avolio, del seguente tenore:

« *Sostituire la parola: compiuti, con la parola: ultimati* ».

L'altro presentato dall'onorevole Rapelli del seguente tenore:

« *Dopo la parola: partecipazione, aggiungere le parole: alle organizzazioni sindacali interessate* ».

Pongo, ora, in votazione la prima parte dell'articolo 6 con l'emendamento formale dell'onorevole Castelli Avolio:

« Ultimati gli esami, il Presidente della commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguito l'idoneità un certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, da lui sottoscritto, con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quella orale; comunica altresì all'Intendenza di finanza, che ne dà partecipazione ».

(*E approvato*).

Pongo, ora in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Rapelli:

« *Sostituire le parole: all'Associazione nazionale degli esattori al Sindacato nazionale ufficiali e messi esattoriali, alla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette, con le seguenti: alle organizzazioni sindacali interessate* ».

(*E approvato*).

Pongo ora in votazione l'ultima parte dell'articolo 6, che è del seguente tenore:

« ed alla Direzione generale delle imposte dirette, gli elenchi delle persone che hanno conseguita la idoneità ».

(*E approvata*).

Passiamo all'articolo 7:

« Ai primi esami di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale, che saranno banditi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno partecipare anche coloro che abbiano superato il 40° anno di età, ma non il 50°; e gli ufficiali esattoriali, anche se non siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 3, che, nominati ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, erano in servizio da almeno un anno al 30 giugno 1948. Gli ufficiali anzidetti debbono esibire copia in carta da bollo della patente di nomina, autenticata dal procuratore della Repubblica, e cer-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1950.

tificato in carta da bollo comprovante la durata del servizio prestato, rilasciato dall'esattore e convalidato dall'Intendente di finanza.

Per gli esami banditi dal 1945 in poi, ovvero in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è concessa sanatoria per la eventuale ammissione di candidati che abbiano superato il 40° anno di età alla data dei rispettivi bandi».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1929, n. 1013, e il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1424 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Torniamo, ora, all'articolo 2.

Come i colleghi ricorderanno, l'onorevole Balduzzi e l'onorevole De Palma avevano proposto la soppressione delle parole: « scritte di tutto pugno dagli aspiranti ».

CASTELLI AVOLIO. Evidentemente l'esame consiste in una prova di calligrafia, e l'Amministrazione si riserva di controllare se gli aspiranti sappiano scrivere in modo chiaro e leggibile. Ritengo che la precisazione abbia una sua giustificazione.

PRESIDENTE. Pongo allora, in votazione il seguente emendamento soppressivo dell'onorevole Balduzzi:

« Al primo comma dell'articolo 2, sopprimere le parole: scritte di tutto pugno dagli aspiranti ».

(È approvato).

L'articolo 2 suona allora così:

« Le domande di ammissione, corredate dei documenti indicati dal seguente articolo 3, sono presentate nel termine stabilito nel bando, al procuratore della Repubblica della locale circoscrizione giudiziaria.

Il procuratore della Repubblica, con decisione definitiva comunicata all'interessato a mezzo del sindaco del comune di residenza, può negare l'ammissione all'esame dell'aspirante ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Rimborso di una aliquota delle rette di ospedalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto » (1606):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazione portuali » (1611):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale » (1620):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Cifaldi, Costa, De Palma, Dugoni, Ghislandi, Longoni, Magnani, Mannironi, Martinelli, Minella Angiola, Pieraccini, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Chiostergi, Corbino, Pecoraro, Ponti.

La seduta termina alle 12,15.